

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedo:		
PRESIDENTE	972	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	972	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	972	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2323-B)	972	
PRESIDENTE	972	
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	972	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 908, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2861);		
PRETI e VIZZINI: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 908, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (753);		
BRANDI e QUARANTA: Modifica della legge 27 dicembre 1963, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (851);		
CERVONE e SAMMARTINO: Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561);		
DE PASQUALE e AMENDOLA PIETRO: Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583);		
PAGLIARANI e DE PASQUALE: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati (1622);		
ABELLI ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (<i>Urgenza</i>) (1752);		
DE PASQUALE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988);		
NAPOLITANO FRANCESCO: Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 908 (2865)	973	
PRESIDENTE	973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 988, 989, 991	
ABELLI	975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 985, 986, 987	
BRACCESI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	974, 975, 976, 977, 978, 979, 981, 982, 989, 990	
CASTELLUCCI	981, 982	
MARICONDA	975, 979, 987, 989, 990	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 985, 988, 989	
RAFFAELLI	989	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	983, 985, 986, 987, 988	
ZUGNO	976, 987	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	991	

La seduta comincia alle 16,35.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Fortuna.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno nella seduta odierna i deputati Angelino, Azzaro, Buzzetti, Matarrese, Minio, Pella, Russo Vincenzo, Trombetta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Pigni, Bianchi Gerardo, Bologna, Bigi, Bernetic Maria, Piccinelli, Cervone e Biaggi Francantonio.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 2323-B.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2323-B);

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 », (2323-B), approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 13 ottobre 1966 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 luglio 1966.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Laforgia.

LAFORGIA, *Relatore*. Nella seduta del 13 ottobre dello scorso anno la nostra Commissione approvò in sede legislativa il disegno di legge con il quale veniva stabilito un contributo di 60 milioni annui a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali ed Enti ausiliari; il testo così approvato fu trasmesso al Senato,

che ora ce lo ha rinviato approvato dalla Commissione finanze e tesoro in sede deliberante con alcune modifiche concernenti esclusivamente la decorrenza del contributo. L'imputazione agli esercizi 1963-1964, è stata eliminata e dall'esercizio 1965 decorrono i nuovi termini di erogazione del predetto contributo.

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole alle modifiche introdotte al testo del provvedimento da parte del Senato. Il Relatore invita la Commissione ad approvare il provvedimento in modo che esso possa concludere il suo iter parlamentare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali agrarie ed enti ausiliari, è aumentato di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1963-1964, di lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1965.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1965 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

A partire dall'esercizio finanziario 1966 è autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione la soppressione del testo deliberato dal Senato.

(*E approvata*).

L'articolo risulta, pertanto, soppresso con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963-1964, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; quanto a lire 15 milioni a carico dell'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 con riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; per lire 45 milioni a carico dell'anno finanziario 1965 con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; e per lire 60 milioni a carico dell'anno finanziario 1966 con riduzione di pari importo del capitolo corrispondente in questo bilancio di previsione al 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con i propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato (*sub* articolo 2):

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi o contributi per danni di guerra (2861); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (753); Brandi e Quaranta: Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (351); Cervone e Sammartino: Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561); De Pasquale e Amendola Pietro: Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583); Pagliarani e De Pasquale: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni supersinistrati (1622); Abelli ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (Urgenza) (1752); De Pasquale ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988); Napolitano Francesco: Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (2865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Preti e Vizzini: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e d'iniziativa dei deputati Brandi e Quaranta: « Modifica della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e d'iniziativa dei deputati Cervone e Sammartino: « Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e d'iniziativa dei deputati De Pasquale

e Amendola Pietro: « Modificazione alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e d'iniziativa dei deputati Pagliarani e De Pasquale: « Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni super-sinistrati »; e d'iniziativa dei deputati Abelli, Guarra, Franchi, Tripodi e Servello: « Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e d'iniziativa dei deputati De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco e Amendola Pietro: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »; e d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Norma interpretativa del requisito della nazionalità italiana delle società di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

Come i colleghi ricorderanno nella seduta del 22 settembre la Commissione ha deliberato di assumere quale testo base quello unificato predisposto dal Comitato ristretto e ne ha esaminato i primi 20 articoli. Continuiamo ora l'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le maggiorazioni di cui al presente articolo si applicano altresì a favore delle cooperative della pesca ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'articolo 21 si rende obbligatoria l'applicazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 29 della legge n. 968, anche a favore delle cooperative della pesca.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo propone alla Commissione di non approvare l'articolo 21 che prevede la possibilità per le cooperative della pesca di beneficiare delle facilitazioni previste dall'articolo 29 della legge n. 968. E da tener presente che queste cooperative sono già comprese, di massima, nell'articolo 29 suddetto, ove si tratti di aziende che operano nel Mezzogiorno.

Accettando il principio di una totale applicazione alle cooperative della pesca dell'articolo 29 si creerebbe un precedente e di conseguenza tutte le cooperative potrebbero avanzare analoghe richieste, si aprirebbe,

cioè, un problema di notevole mole che non si può affrontare nell'ambito di questa legge.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Per la verità la preoccupazione avanzata dal rappresentante del Governo fu sollevata anche in sede di Comitato ristretto ove alcuni proposero di sopprimere questo articolo. Si venne poi nella determinazione di mantenerlo, soprattutto in considerazione dell'esigenza di venire incontro alle cooperative del Mezzogiorno, ma poiché queste sono già contemplate dall'articolo 29 della legge n. 968 ritengo che si possa aderire all'invito del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 21 del testo del Comitato ristretto, avvertendo che il Governo propone di sopprimerlo.

(Non è approvato).

L'articolo risulta pertanto soppresso.
Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo ».

NAPOLITANO, *Relatore*. Per favorire la ricostruzione dei beni distrutti dalla guerra si modifica l'attuale disposizione (articolo 30, secondo comma, della legge n. 968) che regola il ripristino in opere e luoghi diversi.

Il danneggiato, in base al predetto articolo, può ottenere il contributo quando il ripristino in opere e luoghi diversi non contrasti con l'interesse generale, mentre in base alle precedenti disposizioni l'autorizzazione della Intendenza di finanza ad effettuare tale ripristino era subordinata all'esistenza di pubblico interesse.

PRESIDENTE. Sono stati presentati due emendamenti di cui do di seguito lettura, avendo essi identico significato. Il primo reca la firma dell'onorevole Abelli:

« Aggiungere, infine, il seguente comma:

Nel caso che la suddetta autorizzazione preveda il ripristino di fabbricati ad uso di civile abitazione verrà corrisposto, sulla base della commisurazione stabilita a norma del-

l'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, il contributo previsto dall'articolo 42 della medesima legge ».

Il secondo è stato presentato dai deputati Mariconda e De Pasquale.

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso che la suddetta autorizzazione preveda il ripristino di fabbricati ad uso di civile abitazione, si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali per la ricostruzione edilizia ».

Prego gli onorevoli proponenti di volere illustrare gli emendamenti testé letti.

ABELLI. La ragione per cui si è modificato da « pubblico interesse », ad « interesse generale » è molto semplice: evidentemente, a 25 anni di distanza dall'inizio della guerra, le ragioni che erano valide per aziende del 19440, le quali potevano sottostare alle limitazioni della legge nella prima fase, in quanto potevano essere ripristinate ed inserite nel quadro economico italiano, oggi — ripeto, a 25 anni di distanza — è necessario abbiano la possibilità di ricostruire in opere e luoghi diversi. Questo anche per rispondere ad un motivo contingente, tenendo la costante preoccupazione del Governo in ordine alla crisi del settore edilizio, crisi che sappiamo non è ancora stata risolta.

Noi quindi abbiamo pensato che inserire ora un nuovo comma in base al quale si dia la possibilità a chi ha subito dei danni ad una azienda industriale (e che magari è il figlio dell'industriale di allora, senza interesse, né volontà, né capacità di ricostruire l'azienda industriale) di ricostruire una casa per uso civile di abitazione usufruendo degli indennizzi previsti dalla legge n. 968, sia un fatto positivo. Pensiamo infatti sia interesse del Governo, in questo momento, incentivare — attraverso particolari forme di risarcimento — la ricostruzione delle case ad uso civile di abitazione.

Prego quindi la Commissione di voler esaminare in questa luce il mio emendamento.

MARICONDA. È il Ministero che deve riconoscere l'utilità della ricostruzione di un fabbricato civile anziché di altra natura, quindi, quando la pubblica amministrazione ha riconosciuto questa utilità, ed ha esercitato il suo potere di scelta, non si vede perché il cittadino non debba ricevere il contributo previsto dalla legge.

NAPOLITANO, *Relatore*. Pur riconoscendo una certa fondatezza agli emendamenti Abelli e Mariconda, non posso essere d'accor-

do, perché ai sensi dell'articolo 5 della legge si riaprono i termini per chiedere il contributo, ed è facile prevedere che la maggioranza dei danneggiati si orienterà verso la ricostruzione del bene perduto ad uso civile di abitazione per ottenere la provvidenza più favorevole, recando pregiudizio agli altri settori della produzione, e quindi alle finalità che la legge stessa si propone di perseguire.

Inoltre l'accoglimento di questo emendamento porterebbe ad una spesa non indifferente, per cui sono del tutto convinto che non possa essere accolto.

MARICONDA. Ma perché trascurate l'argomento che noi portiamo, che cioè non è il cittadino che decide. Decide discrezionalmente la pubblica amministrazione. Non si vede perché — una volta esercitato da parte della pubblica amministrazione questo diritto di scelta — il cittadino non debba ottenere il normale contributo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro contrario all'emendamento, perché lo spirito della legge n. 968 e di tutte le altre disposizioni che riguardano i danni di guerra è rivolto alla ricostruzione dei beni perduti così come erano, nell'intento, cioè, di risarcire chi ha perduto un bene e non nell'intento di incentivare la trasformazione del bene stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 27 presentato dall'onorevole Abelli, di cui ho già dato lettura, cui si sono dichiarati contrari il Relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Poiché la Commissione non ha approvato l'emendamento Abelli, dichiaro precluso lo emendamento Mariconda-De Pasquale, di contenuto sostanzialmente identico e di cui ho già dato lettura.

Do nuovamente lettura dell'articolo 22, nel testo del Comitato ristretto, e lo pongo in votazione.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per ragioni non contrastanti con l'interesse generale l'Intendente di finanza, su proposta dell'Amministrazione competente secondo la natura del bene, può autorizzare il ripristino in opere o luoghi diversi, purché il costo della nuova opera non sia inferiore alla somma assunta come base per la determinazione del contributo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23 nel testo del Comitato ristretto:

In parziale deroga agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, quando l'importo della liquidazione risulti erogabile in rate semestrali con scadenze posteriori al 31 dicembre 1995, l'ammontare dell'indennizzo o del contributo deve essere ripartito fra le rate con scadenza anteriore a tale data. L'ammontare della prima rata non dovrà essere, comunque, inferiore ad un milione o a due milioni di lire, a seconda che trattisi di provvidenza regolata dall'articolo 1 o dall'articolo 2 della citata legge.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha avuto un ripensamento; il che spesso accade quando trattasi di provvedimenti particolarmente difficili. Il ritmo con il quale attualmente viene svolto il lavoro attinente alle liquidazioni lascia prevedere che al massimo fra 7 o 8 anni potranno essere evase le domande di risarcimento. Pertanto, non appare opportuno che nel testo appaia la data del 1995. Giustamente, l'onorevole Cervo mi ha detto che potrebbe evitarsi l'indicazione di questa data. Ma ciò potrebbe sempre dare l'impressione che la legge sia in favore dei più abbienti, perché quando si tratta di risarcimento dei danni che superano i 30 milioni e 500 mila lire, porre il termine utile del 1995 significherebbe non favorire quelli che nel 1967-68 avranno un risarcimento di 20 o 22 milioni. Il risarcimento di 30 milioni e 500 mila lire è già piuttosto grande; non sembra giusto dover anticipare le rate di rimborso per tali grossi danni, mentre rimarrebbero proporzionalmente indietro quelli più modesti.

ABELLI. Se il Sottosegretario Braccesi permette, trovo veramente incomprensibile la sua argomentazione. Potrei anche fare un poco di ironia, perché non ha senso alcuno che il Governo presenti alla Camera un provvedimento diretto a risolvere solo i problemi dei grossi (cioè della marina mercantile e dell'armamento) e poi possa ritenere questo articolo come concepito a favore dei grossi, solo perché vuol limitare l'ultima rata al 1995 (il che è una cosa seria, se si pensa che nel 1995 saranno passati cinquant'anni dalla fine della guerra).

Voglio solo ricordare che un altro Sottosegretario qualche tempo fa mi disse che entro tre o quattro anni le pratiche per i danni di guerra saranno evase, ma io ritengo, in base all'esperienza in materia, che tra 6, 7, 8 anni sarà finito il grosso, e lo stralcio arriverà molto più avanti.

A cosa mira questo articolo? Mira a chiudere il problema del risarcimento dei danni di guerra a 50 anni dalla fine della guerra stessa.

Quest'anno sono favoriti coloro che prendono 30 milioni di liquidazione, l'anno prossimo coloro che ne prendono 29, e così via. Un sinistrato che ha avuto un danno di guerra nel 1940 con una base di liquidazione di 6 milioni, dopo 25 anni prende una liquidazione molto inferiore al valore reale, cioè un terzo che poi si riduce a un quinto.

Accettando poi per valide le dichiarazioni del Sottosegretario, ma lasciando la legge così com'è, le liquidazioni finiranno nel 2003. Perciò l'ultima rata dei danni di guerra liquidata con questo sistema, sarà pagata nel 2003. Mi affido al buon senso della Commissione, che opera nel 1966, per respingere le argomentazioni del Governo. Per risolvere il problema di eventuali obiezioni di bilancio con una controproposta, proporrei di portare questo anno la prima rata ad un milione, l'anno prossimo a due milioni, poi a tre, poi a quattro, e così via.

In altre parole è possibile raggiungere lo stesso risultato aumentando la prima rata; sarei favorevole a tale impostazione che risolverebbe il problema di non favorire i « grossi ». Tra dieci anni i 30 miliardi saranno più che sufficienti per pagare i ratei e le liquidazioni che vi saranno. Le preoccupazioni di bilancio in questo momento possono essere valide nel senso che si concentra nel 1967-68-69 un carico di pagamenti superiore ai 30 miliardi. Vi possono essere preoccupazioni, in quanto con le modifiche apportate a questo provvedimento e con quelle alla legge sulla ricostruzione edilizia, il prossimo anno e il successivo vi sarà una specie di strozzatura a causa dei molti pagamenti da effettuare. Ma subito dopo tale problema non vi sarà più.

Ritengo valido l'articolo, così come è stato formulato, ferma restando l'esigenza di trovare lo strumento tecnico per eliminare il riferimento al 1995.

ZUGNO. Io ritengo che il fatto che vi siano delle rate anche oltre il 1995 non significhi protrarre oltre la liquidazione dei danni di guerra. Pochissimi riscuotono queste rate semestralmente, in quanto la maggior parte degli aventi diritto le sconta con istituti di credito che si prestano facilmente a questo compito. Quindi l'interessato non trova difficoltà. Pertanto ritengo opportuno accogliere la richiesta dell'onorevole Sottosegretario nel senso di non fare riferimento al 1995 e anzi di stralciare l'articolo in questione.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1966

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.
Onorevoli colleghi, con tale articolo si è voluto porre il 31 dicembre 1995 come termine ultimo per i pagamenti rateali di tutte le provvidenze per danni di guerra. L'articolo è stato, dopo ampio ed attento esame, formulato in modo da evitare sperequazioni sia per i casi di liquidazione d'importo superiore a lire 30 milioni 500 mila lire effettuate dal gennaio 1954 al dicembre 1966 (per le quali avviene la riduzione a 58 del numero delle rate semestrali) sia per le liquidazioni di importo superiore al milione, ma non a 30 milioni 500 mila lire. La preoccupazione del Governo, a mio avviso, non è quella di protrarre il termine dei pagamenti delle provvidenze dei danni di guerra, perché ho la convinzione che il Governo è fermamente deciso a mantenere il termine del 1995, ma è invece data dal fatto che esso ritiene « impolitico » ammettere esplicitamente in una norma di legge che i pagamenti per danni di guerra potrebbero protrarsi fino al 1995.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei far presente che con questo articolo non si esaurisce il problema, perché tra qualche anno si dovrà riesaminare lo stanziamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.
Non ho alcuna preoccupazione di lasciar cadere questo articolo non essendovi alcun pregiudizio per il danneggiato.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo proposto dal Governo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 23, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

L'articolo risulta pertanto soppresso.
Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura.

ART. 24.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le Intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto già corrisposto.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.
Col presente articolo si intendono eliminare talune sperequazioni che si sono manifestate in sede di applicazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nei riguardi di alcune categorie di danneggiati di guerra.

Si è infatti verificato che nelle zone maggiormente colpite da eventi bellici, gli interessati, nell'attesa che fosse perfezionato un progettato provvedimento di modifica dell'articolo 35, si sono astenuti dal proporre reclamo nei termini di legge; per cui, venuta meno l'approvazione della relativa proposta, essi hanno perduto, per decadenza dei termini stabiliti dallo stesso articolo 35, ogni possibilità di vedere migliorate le proprie liquidazioni. Peraltro va ricordato che in alcune di dette zone gli acconti erano stati contenuti in misura piuttosto bassa.

Le esposte situazioni potranno essere sanate moltiplicando per tre l'ammontare delle liquidazioni provvisorie effettuate dalle Intendenze di finanza prima dell'entrata in vigore della legge n. 968, detraendo dalla nuova liquidazione quanto è stato precedentemente corrisposto a titolo di acconto e di saldo in base ai precedenti criteri. Credo, pertanto, che l'articolo 24 possa essere approvato nel testo formulato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo del Comitato ristretto, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il deputato Marzotto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che in assenza del proponente, si intende decaduto:

ART. 24-bis.

« Sono abrogati il decreto-legge 19 aprile 1948, n. 517 e la legge 9 gennaio 1951, n. 10 ».

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

ART. 25.

All'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere per danni subiti dall'inventore o dal titolare dei brevetti industriali in dipendenza di fatti di guerra si dovrà computare l'entità delle remunerazioni non realizzate, anche se a percentuale, prevista dai relativi contratti di sfruttamento formalmente conclusi, tenendo conto del periodo in cui il contratto non ha avuto esecuzione per ef-

fetto della guerra, e comunque, non oltre la data dell'entrata in vigore del trattato di pace ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La norma mira al risarcimento dei danni sofferti dagli inventori pur se introduce il nuovo e pericoloso concetto, nella legislazione dei danni di guerra, di far luogo al risarcimento non soltanto del danno emergente, ma anche del mancato guadagno. È questa la mia unica preoccupazione. Infatti quando noi abbiamo esaminato l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Mussa Ivaldi ci siamo preoccupati di ridimensionarlo, anche perché d'altro canto non era molto chiaro, ed abbiamo formulato questo articolo 25 di intesa con il Comitato ristretto. Questa preoccupazione è un po' di tutto il Comitato.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 37 della legge n. 968 prevede già la risarcibilità dei danni subiti dalle invenzioni e dai brevetti, purché tali danni siano stati subiti per cause di guerra. Mi sembra quindi opportuno non introdurre una norma che scardini, sia pure per la sola categoria di brevetti, la risarcibilità del danno diretto ed immediato, come prevede appunto la legge n. 968. In caso contrario, si ammetterebbe anche la risarcibilità del danno indiretto, quale potrebbe essere chiesta dal professionista che ha dovuto chiudere il proprio studio per andare al fronte.

ABELLI. Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di eliminare questo articolo, ma non sulla base della prima parte della motivazione apportata dal Governo. Ritengo non vi siano dubbi che le opere dell'ingegno non devono essere risarcite in base all'utile cessante, ma in base al loro valore effettivo. Ciò non vuol dire che per risarcire il manoscritto di un libro che forse avrebbe potuto rendere 100 milioni noi dobbiamo versare al danneggiato 100 milioni. L'articolo 25 quindi è sbagliato, ma nemmeno lo dobbiamo risarcire per il solo valore della carta o delle spese per far battere a macchina il volume. Mi rendo conto della difficoltà di una simile valutazione, ma in generale gli uffici stanno già procedendo ad essa. D'altra parte poi non possiamo ammettere che, quando si parla di opere dell'ingegno, si risarcisca il danno di per se stesso, senza tener conto del valore della fatica creativa che è stata necessaria per giungere alla realizzazione dell'opera stessa.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento interamente soppressivo proposto dal Go-

verno pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 25.

(*Non è approvato*).

L'articolo 25 è pertanto soppresso. Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

ART. 26.

All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dell'indennizzo o del contributo può essere effettuato separatamente per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.

Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, per motivi inerenti all'entità della liquidazione, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.

Gli effetti del ricorso sono limitati alla quota del ricorrente.

Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario ».

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con la disposizione di cui all'articolo 26 si è ritenuto opportuno stabilire esplicitamente, in connessione con quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che per i beni pertinenti ad aziende agricole condotte a mezzadria è possibile il pagamento separato al concedente ed al mezzadro delle rispettive quote di indennizzo e di contributo. Si è nel contempo disciplinato il caso in cui solo uno dei partecipanti al contratto mezzadrile impugni la entità della liquidazione, consentendo il pagamento della quota al soggetto che ha accettato la liquidazione. Si è infine precisato che le detrazioni vanno effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario.

PRESIDENTE. L'onorevole Abelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Premettere i seguenti commi:*

Al primo comma dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la lettera *d*) è sostituita con la seguente:

« *d*) al bestiane in genere ».

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è soppresso ».

ABELLI. In base alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, chi aveva una scuderia di 100 cavalli ottiene il risarcimento per tutti e cen-

to. poiché la scuderia è considerata azienda industriale; ma a chi aveva solo 6 cavalli, ne pagano 4. Questo non si è mai capito, eppure è così. Per cui sarebbe semplicemente ridicolo non accettare il mio emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Potrei anche essere d'accordo con l'onorevole Abelli, non lo sono però per quanto riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 38.

ABELLI. Ritiro l'emendamento relativo alla soppressione del terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Loro si renderanno conto che non è possibile stabilire con esattezza la quantità del bestiame disperso durante la guerra. Per esempio, tutte le aziende in Etiopia hanno denunciato la perdita di 100-200-300 cavalli, ma chi può ormai provare ciò? Per questo si è dovuto porre un limite di 4 capi, altrimenti le cose si complicherebbero troppo e sarebbero possibili enormi sperequazioni.

MARICONDA. Per il bestiame non si riesce ad avere l'indenizzo quando se ne ha la prova, figuriamoci quando le prove non ci sono. Non è quindi possibile generare alcuna confusione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli; di cui è stata data lettura.

(Non è approvato).

Per una migliore intelligenza dell'articolo 26, l'onorevole Mariconda propone di inserire, al primo comma, dopo la parola: « separatamente », le parole: « su domanda di uno degli interessati ». Propone, altresì, di sopprimere al secondo comma le parole: « per motivi inerenti all'entità della liquidazione ».

Pongo in votazione gli emendamenti proposti dall'onorevole Mariconda all'articolo 26.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 26 che, con le modifiche testé approvate, rimane così formulato:

All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i fondi condotti a mezzadria, il pagamento dell'indenizzo o del contributo può essere effettuato separatamente, su domanda di uno degli interessati, per la quota spettante al proprietario e per quella spettante al mezzadro.

Nel caso in cui uno di essi presenti ricorso al Ministro per il tesoro, può essere disposto il pagamento della quota dell'altro avente titolo che ne faccia esplicita richiesta.

Le detrazioni di cui all'articolo 11 della presente legge vengono effettuate solo sulla quota di spettanza del rispettivo beneficiario ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

L'onorevole Abelli ha presentato un emendamento in articolo aggiuntivo 26-bis del seguente tenore:

« L'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è abrogato ».

Inoltre, egli ha presentato un secondo articolo aggiuntivo 26-bis, del seguente tenore:

Il primo comma dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito con il seguente:

« Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento più favorevole e salvo quanto disposto nell'articolo 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1° settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purché, trattandosi di Enti, abbiano in Italia la loro sede ».

ABELLI. Desidero fare una precisazione. Gli articoli aggiuntivi da me proposti riguardano modifiche all'articolo 52 della legge n. 968, mentre l'articolo da modificare è l'articolo 51 della medesima legge, sotto l'aspetto di quanto ormai sancito a proposito della cittadinanza.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 51, esiste una contestazione fra la direzione generale dei danni di guerra e la Corte dei conti. L'ultimo comma dell'articolo 51 recita:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai danneggiati dei territori già sottoposti alla sovranità italiana, siano esse persone fisiche o giuridiche che, successivamente alla data del verificarsi del danno, abbiano perduto o perdano la cittadinanza o la nazionalità italiana senza il concorso di volontà propria ».

È evidente che la volontà del legislatore, con questo disposto, è diretta ad allargare il

concetto della cittadinanza, nei confronti di quanti, ad esempio, in Eritrea sono divenuti cittadini di quel paese senza concorso di volontà propria. Invece, questo disposto viene interpretato in senso restrittivo.

Non è da trascurare, inoltre, il grosso problema della cittadinanza. Cosa significa: « senza il concorso di volontà propria »? In molti casi, la perdita della nazionalità italiana è dovuta a cause ambientali, necessità di lavoro, eccetera.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non posso accogliere questi articoli aggiuntivi, per ovvie ragioni.

ABELLI. Non insisto sul primo articolo aggiuntivo, ma sul secondo.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Non si tratta del medesimo spirito informatore?

ABELLI. No, Vorrei spiegare ulteriormente sia il primo articolo aggiuntivo (che scno disposto a ritirare) sia il secondo.

La legge sui danni di guerra, per un complesso di circostanze, ha operato un trattamento diverso, cioè coefficiente 15, per tutti coloro che erano nelle zone già di sovranità italiana, ritenendo che chi aveva perduto anche la possibilità di lavorare *in loco* dovesse essere costretto a ricrearsi una vita anche al di fuori delle proprie conoscenze ambientali. Coloro che hanno subito i danni all'estero si trovavano nelle identiche situazioni; tuttavia, la legge ha operato nei loro riguardi applicando il coefficiente 5. Pensavo, dunque, che fosse giusto equiparare le due categorie. Comunque, non insisto su questo primo emendamento.

Circa il secondo emendamento, invece, desidero sottolineare che l'articolo 52 della legge n. 968, per ragioni forse comprensibili, è stato mal formulato, in quanto prevede che il risarcimento dei danni sia negato ai cittadini italiani che il giorno 14 gennaio 1953 non risiedevano in Italia. Io mi appello proprio alla sensibilità sociale dei componenti della Commissione. Chi nel 1953 non era in Italia? Non certo Valletta, o Agnelli, ma chi in Italia non trovava da lavorare. E non mi sembra giusto operare questo trattamento nei confronti di chi non solo è già stato danneggiato all'estero, ma, una volta tornato in Italia, non vi ha trovato da lavorare ed ha dovuto nuovamente espatriare.

Domando se questo sia giusto! In fondo si tratta di 500 o 1.000 casi, che reclamano quest'atto di giustizia. Perché dobbiamo negare a della povera gente costretta a emigrare

nel 1946, nel 1947 o nel 1948 la possibilità di ottenere il risarcimento? E questo un piccolo problema di giustizia sociale.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'emendamento proposto dall'onorevole Abelli si viene a modificare l'attuale disciplina dei danni di guerra subiti da cittadini italiani residenti all'estero.

Attualmente la legge n. 968 prevede che le provvidenze a favore dei cittadini italiani residenti all'estero è subordinata alla dimostrazione della residenza e del domicilio in Italia degli stessi alla data 16 gennaio 1953. Questo allo scopo di garantire l'erogazione delle provvidenze risarcitorie a favore di cittadini o enti che svolgono attività produttive in Italia. Inoltre si userebbe un diverso trattamento verso coloro che non sono stati ancora indennizzati rispetto agli altri danneggiati cui sono state negate le provvidenze per mancanza della residenza e del domicilio in Italia.

Secondo questo principio, noi respingiamo certi emendamenti e certe formulazioni, accettabili per altro se non esistessero queste gravi preoccupazioni.

Il provvedimento indubbiamente porta un onere non indifferente e per queste ragioni prego l'onorevole Abelli di ritirare il suo emendamento.

ABELLI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 26-bis presentato dall'onorevole Abelli e non accettato dal Governo e dal Relatore e di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

ART. 27.

A coloro che, senza autorizzazione, quando la stessa era richiesta da particolare disposizione, hanno, prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ripristinato il bene danneggiato o distrutto, anche se si tratta di terzi cessionari del contributo ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è concesso un contributo pari al 50 per cento di quello stabilito nei capi primo e secondo della legge medesima, purché gli interessati, per i quali non facciano richiesta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e purché essi abbiano presentata la denuncia del danno prima dell'inizio delle opere di ripristino. Nella determinazione del contributo si terrà conto della spesa di ripristino secondo i prezzi

del momento in cui esso è stato effettuato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. La norma riguarda la concessione del contributo per beni ripristinati prima dell'entrata in vigore della legge n. 968. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5 del presente disegno di legge si è ritenuto opportuno riconoscere la facoltà di richiedere entro il termine di 180 giorni il contributo di cui all'articolo 55 a coloro che non abbiano ancora ottenuto la liquidazione dell'indennizzo.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'articolo 27, così com'è formulato. Con l'articolo 5 si è concessa la facoltà di richiedere il contributo per beni non ancora ripristinati, allo scopo di favorire la ricostruzione. Questi sono beni già ricostruiti prima del 1953. Del resto la differenza tra l'indennizzo e la metà del contributo previsto dall'articolo 27 è una piccola cosa.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sono d'accordo con il Governo.

ABELLI. Innanzitutto l'articolo 27 è in perfetta analogia con la legge approvata dalla Camera e dal Senato in materia di ricostruzione edilizia. In quella occasione si sono riaperti i termini per la ricostruzione, per dare la possibilità ai danneggiati di optare per una forma o per l'altra per l'indennizzo, cioè, o per il contributo. Qual'è la ragione per cui a distanza di anni si chiede di riaprire i termini tecnici per poter optare per una forma o per un'altra? La ragione consiste nel fatto che le interpretazioni dell'articolo 28 della legge n. 968, in materia di contributo sono state del tutto discordanti. La direzione generale dei danni di guerra aveva a suo tempo emanato una circolare in base alla quale la liquidazione del contributo era nettamente inferiore alla liquidazione dell'indennizzo. In seguito la direzione generale dei danni di guerra smentì quella circolare, ma le persone che ritenevano che la liquidazione a contributo, anziché dare poca roba di più, dava molto meno, hanno optato per l'indennizzo. Quindi non è colpa dei sinistrati se questa legge era congegnata in modo tale da prestarsi a interpretazioni così opposte. Per queste ragioni obiettive il Comitato ristretto all'unanimità, e con il parere favorevole del Governo, aveva accettato l'attuale formulazione di questo articolo 27.

Perciò non vedo il motivo per cui ora non debba essere approvato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Vorrei solo aggiungere che con questo articolo 27 si verrebbe ad estendere la possibilità di conseguire un maggior beneficio senza promuovere nuove attività economiche. Si può obiettare che la legge sui danni di guerra non è stata fatta per l'incentivazione, tuttavia molte cose sono state introdotte in base a questo principio.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo presentato dal Governo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 27.

(Non è approvato).

L'articolo 27 risulta pertanto soppreso.

I deputati Castellucci e Zugno hanno presentato il seguente emendamento in articolo 27-bis:

« I risarcimenti inerenti le requisizioni militari alleate verificatesi nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e nel territorio amministrato dalla Jugoslavia in base al *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954, restano disciplinati dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10, con elevazione da 5 a 15 del coefficiente di rivalutazione dei prezzi correnti al 30 giugno 1943, per i danni ai beni mobili, conformemente a quanto disposto al primo comma dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le liquidazioni già effettuate vanno integrate nel modo su indicato ».

CASTELLUCCI. Con questo articolo ci si propone di correggere una evidente sperequazione nella valutazione dei beni che sono stati requisiti nel territorio ceduto alla Jugoslavia e nel territorio dato in amministrazione alla Jugoslavia, nella zona B, in base al trattato di pace ed al *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954. La valutazione di questi beni al 30 giugno 1943 è stata fatta al coefficiente 5 in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10 mentre i beni perduti in Africa hanno subito una rivalutazione. Pertanto per liquidazioni relative a beni egualmente perduti si ha un trattamento diverso onde l'esigenza di perequare per ragioni di carattere non solo economico, ma anche di carattere morale, la misura degli indennizzi. Occorre tener presente che i cittadini italiani che hanno abbandonato le zone citate nel testo dell'emendamento da me proposto dopo aver subito privazioni, hanno perduto beni mobili ed immobili senza ricevere indennizzo alcuno o ricevendo un indennizzo irrisorio, in quan-

to mentre in Africa venivano compiuti inventari minuziosi, in Jugoslavia queste formalità non venivano espletate. L'articolo aggiuntivo da me proposto si prefigge di raggiungere l'accennata perequazione soltanto in relazione ai beni mobili e d'altronde non implica oneri molto elevati. Pertanto pregherei il rappresentante del Governo e gli onorevoli colleghi di aderire a questo emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. L'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Castellucci mira ad eliminare una disparità di trattamento che esiste in tema di liquidazioni tra i territori ex-italiani in Africa e quelli della Venezia Giulia. Per la verità il coefficiente 15 è stato applicato in misura molto limitata per decisioni soltanto formali. Per la Venezia Giulia la questione fu risolta a suo tempo in via interpretativa estendendo, per aderire alle pressanti richieste degli interessati, la legge n. 10 anche al territorio jugoslavo. Questa interpretazione estensiva è stata per altro accettata anche dalla Corte dei conti. Ritengo che gli argomenti che sono alla base del proposto articolo possono avere la loro validità, ma temo che esso comporti un aggravio anche elevato di spesa, perché implica anche una riapertura dei termini, il che desta sempre le preoccupazioni del tesoro.

ABELLI. Concordo con il deputato Castellucci che l'articolo aggiuntivo in esame tende a compiere un atto di equità, in quanto stabilire che per i beni liquidati in base alla legge n. 10 debba farsi riferimento al coefficiente 15 costituisce veramente un atto di giustizia. Né ritengo che esso comporti una riapertura dei termini, trattandosi in sostanza di applicare la procedura che abbiamo adottato per altri articoli. Ritengo che, rimanendosi nello spirito di norme già approvate, e, trattandosi di riconoscere ragioni evidenti di giustizia, l'emendamento debba essere accolto dalla Commissione.

BRACCESI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Inviterei il deputato Castellucci a non insistere in questo momento sull'emendamento, perché mi vedrei costretto ad esprimere parere contrario; se, invece, esso — come credo — verrà riproposto al Senato, dopo uno studio più approfondito ed un esame adeguato delle ripercussioni finanziarie che potrebbe avere, potrà forse trovare accoglimento.

CASTELLUCCI. Di fronte a questo impegno del Governo di studiare l'emendamento che non ha una portata ampia, aderisco alla sua richiesta e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

ART. 28.

Quando i beni di proprietà privata, danneggiati o distrutti per fatto di guerra, siano stati ripristinati in tutto o in parte direttamente dallo Stato, ovvero mediante finanziamenti concessi dallo Stato medesimo o per suo conto, l'ammontare di dette spese o erogazioni è posto a conguaglio con l'importo del contributo da liquidare di ufficio dal Ministero del tesoro con i criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nei limiti previsti dalla legge medesima.

Analogamente si provvede nei casi in cui il ripristino totale o parziale sia avvenuto direttamente da parte di enti controllati dallo Stato o con finanziamenti dei medesimi, riservando allo Stato il credito relativo.

Qualora la liquidazione si chiuda a credito dello Stato, la relativa differenza sarà recuperata con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 638.

Per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del Genio civile, provvedono le Intendenze di finanza nella cui circoscrizione si è verificato il danno, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per i fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dall'Ufficio del Genio civile nel Territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza del Governo militare alleato, con rimborso previsto a carico dei proprietari.

L'eventuale residuo credito a favore dello Stato, risultante dal conguaglio tra il contributo liquidato d'ufficio e la spesa statale di riparazione dei beni di cui al comma precedente, sarà recuperato, entro il limite massimo di cui all'articolo 40 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, od all'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dagli Uffici del registro con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'eventuale maggiore importo del contributo liquidato d'ufficio ai sensi dei precedenti commi sarà corrisposto ai soli cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana, proprietari dei suindicati beni, i quali abbiano presentato la denuncia dei danni nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.
Le disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella loro pratica attuazione, hanno suscitato non poche perplessità e dato luogo a dubbi di interpretazione.

Allo scopo di rendere chiare tali norme ed in armonia coi principi generali della legge n. 968 citata il Comitato ristretto ha provveduto alla sostituzione delle medesime, che restano pertanto abrogate, con quelle contenute nell'articolo in esame.

Con detto articolo viene chiarito che per gli interventi diretti, sia parziali che totali, nella ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra, operati dallo Stato o dagli Enti pubblici con finanziamenti per cui i danneggiati risultano debitori verso lo Stato, la liquidazione del contributo viene fatta d'ufficio nei modi stabiliti dall'articolo 27 della legge n. 968 ed il debito viene messo a conguaglio riservando allo Stato l'eventuale differenza a suo credito o pagando al danneggiato la eventuale eccedenza di contributi liquidati d'ufficio quando l'interessato abbia chiesto il risarcimento dei danni di guerra.

Al fine poi di rendere più sollecita la definizione di numerose pratiche relative a fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dagli Uffici del Genio civile con l'obbligo dei proprietari di rimborsare una quota della spesa statale e con iscrizione del debito a carico degli stessi proprietari da parte degli Uffici del registro, la suddetta attività viene decentrata alle Intendenze di finanza competenti per territorio, ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per quanto riguarda i fabbricati riparati dal Genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o in precedenza dal Governo militare alleato con rimborso previsto a carico dei proprietari. L'articolo, in definitiva, è inteso ad eliminare alcuni dubbi di interpretazione sorti circa l'applicabilità dell'articolo 55 anche nei casi in cui l'intervento statale è stato soltanto parziale e circa la possibilità del conguaglio positivo a favore del danneggiato quante volte la liquidazione si chiuda a suo favore, sempre che, beninteso, il danneggiato abbia presentato tempestiva denuncia del danno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura:

ART. 29.

L'articolo 63 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« I contributi e gli indennizzi concessi a qualunque titolo in applicazione della presente legge, non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile né all'imposta generale sull'entrata.

La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dalla imposta di successione qualunque sia il valore globale dell'eredità stessa.

Le rivalutazioni delle voci di bilancio delle società relative ai beni danneggiati dalla guerra, sino a concorrenza dell'importo del relativo indennizzo, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dall'imposta sulle società ».

L'onorevole Abelli ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma dell'articolo inserire i seguenti:

« La imposta di successione viene applicata in qualsiasi caso per gli immobili ai valori del maggio 1940 e per gli altri beni ai valori del 30 giugno 1943 e solo per la prima successione: sono esenti le successioni successive.

L'imposta di successione non si applica nelle liquidazioni a titolo di contributo ».

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.

Ai benefici fiscali di cui all'articolo 66 della legge n. 968, viene aggiunta l'esenzione dell'imposta di successione nel caso di liquidazione di indennizzi o contributi di imposte inferiori al limite stabilito dall'articolo 9 - secondo comma - della legge 12 maggio 1949, n. 206, e l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile a favore delle società per le rivalutazioni delle voci di bilancio relativa ai beni danneggiati dalla guerra, fino alla concorrenza dell'importo del relativo indennizzo.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto concerne i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 29 bisogna distinguere quelli relativi alle imposte dirette che consistono nell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei contributi e degli indennizzi concessi a qualunque titolo in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e nell'esenzione dal tributo mobiliare e dall'imposta sulle società delle rivalutazioni delle voci di bilancio relative a beni

danneggiati dalla guerra, sino a concorrenza dell'importo del relativo indennizzo, e quelli che riguardano l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata di detti contributi e indennizzi concessi a qualunque titolo, in applicazione del provvedimento stesso.

Mentre per quanto concerne l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata nulla ho da eccepire in quanto le erogazioni in parola devono ritenersi esenti dal tributo ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge 19 giugno 1940, n. 762, per quanto riguarda l'esenzione dalle imposte dirette reputo opportuno, innanzi tutto, farvi presente che la menzionata legge n. 968 prevede all'articolo 23 la concessione al danneggiato di un « indennizzo » senza obbligo di ripristino del bene danneggiato o distrutto, o un « contributo » per il ripristino di esso. Il successivo articolo 66 stabilisce, poi, che i contributi concessi in applicazione della legge stessa non sono soggetti, fra l'altro, all'imposta di ricchezza mobile.

Non risulta regolato, invece, dalla predetta legge il trattamento tributario degli indennizzi che però hanno formato oggetto dell'articolo 6 del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 436, in virtù del quale le indennità che siano corrisposte dallo Stato a titolo di risarcimento danni di guerra subiti dalle imprese industriali, commerciali ed agricole, non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra, nonché del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 626 il quale prevede che, agli effetti degli ammortamenti, le indennità stesse vengano detratte dal costo dei beni ricostruiti.

Il trattamento tributario degli indennizzi, agli effetti del tributo mobiliare, ha formato altresì oggetto di esame da parte dell'Avvocatura generale dello Stato la quale si è espressa nel senso che le indennità corrisposte a titolo di risarcimento di danni di guerra in corrispettivo di un bene distrutto non costituiscono reddito, in quanto dirette a reintegrare il patrimonio leso del danneggiato. E ciò anche nel caso in cui la legge non subordini la liquidazione all'obbligo del reimpiego o della ricostruzione del bene distrutto.

Considerato, pertanto, che i contributi concessi in virtù della legge 27 dicembre 1953, n. 968, non sono soggetti al tributo mobiliare e che la materia degli indennizzi è stata sino ad oggi regolamentata alla stregua degli anzicennati criteri ed altresì che trattasi di questioni in fase di esaurimento, non mi sembra

che sia opportuna una nuova regolamentazione della materia sia per quanto riflette la esenzione dai contributi ed indennizzi, sia per ciò che riguarda la proposta esenzione delle rivalutazioni delle voci di bilancio relative ai beni danneggiati.

In ordine a tale ultima esenzione, è infatti da rilevare da un lato che nella attuale situazione non ricorrono i presupposti per una normativa del genere, e dall'altro lato che la eventuale introduzione di una siffatta esenzione implicherebbe la soluzione di complessi problemi, atteso che la rivalutazione delle voci di bilancio relative ai beni danneggiati non può limitarsi al semplice adeguamento dei valori contabili, ma deve tener conto, in conformità ai principi adottati in materia di rivalutazione della legge 11 febbraio 1952, n. 74, della situazione patrimoniale dell'impresa interessata.

Per altro, ove l'articolo innanzi esaminato dovesse avere ulteriore corso, è necessario scindere le disposizioni esonerative contenute nel primo comma dell'articolo stesso che si riferiscono all'imposizione diretta. Tale scissione si rende necessaria in quanto l'esenzione prevista dalla disposizione, modellata sull'articolo 66 della legge n. 968 che prevede soltanto il trattamento agevolato per i contributi, viene riferita nel testo del disegno di legge in esame anche agli indennizzi, i quali ultimi, per la diversa natura rispetto a quella dei contributi, non possono essere assimilati in una indiscriminata disposizione esonerativa agli effetti dei tributi diretti ed indiretti. Nella imposizione diretta infatti, diversamente da quanto avviene per l'I.G.E., costituisce materia imponibile e pertanto suscettibile di eventuale esonero dall'imposizione il « reddito », sicché, assumendo i predetti indennizzi la configurazione di ricavi lordi, i medesimi non potrebbero costituire, sotto il profilo tecnico, oggetto della proposta esenzione dal tributo mobiliare.

In relazione a siffatta ipotesi di ulteriore corso della disposizione, la formulazione del testo dovrebbe essere del seguente tenore:

« Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulla società.

I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ».

Sistemato così il primo comma, il terzo cade automaticamente. Per quanto riguarda invece il secondo comma, il Ministero chiede che in via preliminare non sia approvato, ma ove la Commissione lo volesse mantenere, allora sarà necessario aggiungere dopo le parole « sono esenti dall'imposta di successione » e le parole « e dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario ».

NAPOLITANO, FRANCESCO, *Relatore*. Sono completamente d'accordo sulla impostazione data dal rappresentante del Governo, perché indubbiamente la nuova formulazione chiarisce e precisa.

ABELLI. Però, siccome c'è il mio emendamento, che è estensivo in un senso ma restrittivo in un altro senso, pregherei il rappresentante del Governo di dare il suo parere in merito, al fine di trovare una soluzione.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Spiegherò in breve perché si è contrari.

Poniamoci dinnanzi al soggetto attivo di una successione. Qualunque sia il coacervo dei beni oggetto della massa ereditaria, egli paga l'imposta di successione. Ai fini del coacervo, poco conta che questo bene non abbia subito menomazioni, oppure sia stato menomato e ricostruito dopo l'intervento. Ora, noi estrapoliamo da una legge che ha il carattere della ordinarietà, oggettivamente, un bene, senza una intrinseca giustificazione della esenzione. Se quel bene è stato ricostruito, lo Stato ha adempiuto il proprio dovere, provvedendo alla ricostruzione. Dopo di che, quando si apre la successione, ciò avviene nei riguardi di quel bene come di qualunque altro bene.

Ancora più stridente, dal punto di vista logico, è questa norma per il fatto che si limita a tre milioni. O è accettabile il principio della non liberazione dall'imposta di successione, e allora non si capisce perché ci si debba fermare a tre milioni; così come non si capisce, se il principio ha una sua validità, perché debba arrivare a tre milioni, e non oltre.

È dunque una norma poco valida dal punto di vista logico, tanto se la si guarda da destra tanto se la si guarda da sinistra.

ABELLI. Mi permetto di illustrare brevemente l'emendamento. Mi rendo perfettamente conto della validità delle osservazioni del Sottosegretario Valsecchi, soprattutto quando egli afferma che la esenzione sino ad un certo limite non ha una giustificazione logica. La ragione per cui l'emendamento è stato in tal senso proposto dall'associazione

è di natura eminentemente pratica: si intende evitare un eccessivo numero di certificati, di pratiche e via dicendo, quando si apre una successione. Però, su un piano strettamente logico, anch'io ritengo che l'esenzione parziale non sia del tutto motivata. Non sono però d'accordo sull'altra osservazione del Sottosegretario Valsecchi, secondo il quale il bene riprislinato entra nell'asse ereditario del soggetto, che pertanto deve pagare la successione. Ciò sarebbe valido se lo Stato risarcisse totalmente, ai prezzi attuali, il bene perduto.

Faccio inoltre presente un problema di natura pratica. Non bisogna dimenticare che, in materia di successione di patrimoni distrutti dalla guerra, siamo ormai giunti alla seconda, alla terza e perfino alla quarta generazione. Quindi, si tratterebbe di pagare la tassa di successione non solo per la prima, ma anche per la seconda, terza o quarta successione. Esistono poi due altri problemi. Il primo è di ordine tecnico. Io avevo a suo tempo chiesto con una interrogazione che si applicasse, in materia di successione, l'articolo 45 della legge sulle successioni, che prevede le successioni rapide e successive. Cioè, se entro due anni dalla successione muore l'erede, l'ulteriore erede non paga l'intera successione, ma il 50 per cento. Questo è un principio che potrebbe applicarsi, in quanto, anche a prescindere dalla morte dell'erede entro i due anni, avviene contemporaneamente il pagamento di più successioni. Oggi come oggi, a causa delle successioni successive, si arriva a pagare il 120 per cento del valore del bene. Conviene in molti casi rinunciare ad esso. Tuttavia, una sentenza della Corte di cassazione ha stabilito che il pagamento della successione deve avvenire in base al valore che il bene aveva allora, e non oggi. Ciò da un lato ha giocato a favore di coloro che sono morti prima del 1953, ma dall'altro lato ha causato una sperequazione tra questi ultimi e coloro che sono morti dopo il 1953. Pertanto, rifacendomi alla sentenza della Corte di cassazione ho presentato l'emendamento, che nel primo comma fa riferimento ai valori del maggio 1940. Nel secondo comma si stabilisce che l'imposta di successione non si applica nelle liquidazioni a titolo di contributo. D'altra parte, ad esempio, i contributi previsti nella legge n. 409 per la ricostruzione edilizia non sono mai entrati in successione. Assoggettandoli alla successione, finiamo per eliminare i mezzi destinati alla ricostruzione. Il Ministero delle finanze ha adottato la prassi secondo la quale i contri-

buti per la ricostruzione edilizia non sono mai stati assoggettati all'imposta di successione. In questa globalità, vorrei che trovasse una formula adatta.

La prima parte dell'emendamento risolvrebbe anche la seconda, in quanto non si paga più su tutto, ma solo sulla base. Logicamente il carico successorio diventa minore e questa è una grande agevolazione che diamo ai sinistrati.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche in accoglimento delle ripetute istanze del Parlamento, noi stiamo approntando una nuova legge sulle successioni, la quale, specie per le somme modeste, adotta misure di estremo favore. Del resto la legge vigente sulle successioni è ancorata a valori antichi rispetto agli attuali. Vorrei che non si insistesse e si accettasse per la prima parte il criterio che le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi e i contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile.

Prego inoltre la Commissione di respingere il secondo comma. Tuttavia se la Commissione fosse di contrario avviso, vorrei che al concetto dell'esenzione dall'imposta di successione fosse aggiunto il concetto dell'esenzione dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.

A questo punto bisognerebbe appurare se è fondata l'eccezione, in quanto ritengo che già la sostanza del secondo comma è eccezionale in materia successoria. Ma l'eccezionalità è sopportata perché l'esenzione è limitata a 3 milioni. Cioè il Parlamento ha voluto introdurre questa norma di carattere generale tenendo presenti i soggetti attivi economicamente più deboli. Ma con un comma di questo genere evidentemente il problema non costituisce più un'eccezione verso coloro che sono economicamente più deboli. E ciò costituiva l'unica ragione con cui si sosteneva l'eccezione.

ABELLI. Ritiro il mio emendamento. Insisto tuttavia sulla modifica al secondo comma proposta dal Governo.

PRESIDENTE. A seguito delle indicazioni suggerite a modifica del testo del Comitato ristretto, il Governo ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 29:

ART. 29.

Le plusvalenze emergenti a seguito di liquidazione degli indennizzi concessi in applicazione della presente legge e i contributi

erogati in forza della legge stessa non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società.

I contributi e gli indennizzi di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

La liquidazione di indennizzi e contributi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

ART. 30.

I benefici fiscali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la ricostruzione dei fabbricati destinati a qualsiasi uso, si applicano anche ove la ricostruzione avvenga su area diversa da quella nella quale si verificò il danno.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso esprimere parere favorevole su questo articolo, che prevede la estensione dei benefici stabiliti dalla legge ai fabbricati destinati a qualsiasi uso, ancorché la loro ricostruzione avvenga su area diversa da quella nella quale si verificò il danno.

Vorrei ricordare che l'articolo 2 della legge 26 maggio 1946, n. 221, già prevede l'agevolazione della tassa fissa di registro ed ipotecaria per le compravendite degli edifici distrutti o danneggiati, nonché per gli acquisti di aree e le permutate fatte allo scopo di ricostruzione in località diversa, quando può essere comprovato che la ricostruzione non possa avvenire sull'area del fabbricato distrutto per effetto di contrarie disposizioni di piani regolatori e dei piani di ricostruzione. Lo scopo del proposto articolo è quello di abolire quest'ultima importante causa nel senso di consentire di costruire, una volta percepito l'indennizzo, su area diversa mentre la norma surricordata lo consentiva solo ove vi fosse necessità e quindi introducendo una completa liberalizzazione al riguardo, e pertanto ha l'effetto di porre nel nulla la cennata limitazione di legge. Poiché ciò determinerebbe un ampliamento della sfera di applicazione del già esistente beneficio tribu-

tario il Ministero non può essere se non contrario, perché si vengono a falsare gli scopi propri della ricostruzione, cioè quelli di incentivare il ripristino delle zone distrutte o danneggiate dai noti fatti bellici, e si favorisce anche l'attività costruttrice in località diverse, specie in quelle più soggette a sviluppo edilizio. Ciò in effetti consentirebbe agli imprenditori edili, mediante l'acquisto del diritto ai contributi per danni di guerra e del correlativo diritto ad attuare la ricostruzione con tutte le provvidenze di legge, di effettuare la edificazione ovunque essi ritengano più conveniente agli effetti commerciali e speculativi.

Il Ministero delle finanze invita pertanto la Commissione a non approvare questo articolo.

ABELLI. Vorrei far presente che la questione dei fabbricati di civile abitazione non assume rilevanza, in quanto è già stata risolta con altra legge, nella quale questo principio è già stato accolto. L'onorevole Sottosegretario ha avanzato il timore che possano sorgere delle speculazioni.

Mentre la legge n. 968 contemplava solo i casi in cui interveniva il pubblico interesse, come la legge del 1946, noi ora chiediamo, in analogia con l'articolo 22, che sia consentito dall'intendente di finanza, sentiti gli uffici finanziari, di ricostruire altrove, ad esempio, perché la zona dove precedentemente era edificata la fabbrica è divenuta residenziale. Ed è interesse generale che si costruisca la fabbrica in una zona non residenziale, anche se il piano regolatore non lo impedisce. Si dia ad esempio il caso che nella zona in cui sorgeva precedentemente la fabbrica siano disponibili soltanto 40 metri quadrati mentre oggi, economicamente, bisogna disporre di 400. Anche in tal caso l'intendente di finanza, sentiti gli uffici finanziari, autorizza la ricostruzione della fabbrica in altra zona. Può darsi che l'articolo non sia ben formulato, ma è certo che esso non contempla il caso degli edifici di civile abitazione, e possiamo precisarlo. Esso riguarda il caso di contributi, da concedere nei limiti dell'articolo 22, e non di indennizzi.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La sua, onorevole Abelli, è una interpretazione del testo dell'articolo, che può, però, essere anche interpretato diversamente.

Questo articolo si riferisce ai benefici fiscali per la ricostruzione dei fabbricati destinati a qualsiasi uso, e si applica anche ove la ricostruzione avvenga su aree diverse da quel-

la sulla quale è avvenuto il danno. E dirò di più: la norma — a mio avviso — ha un contenuto interpretativo quindi, in caso di approvazione, esplicherebbe la sua validità anche per il passato, e davanti al Ministero delle finanze potrebbero originarsi molte controversie. Per questo motivo io chiedo che su questo punto si pronunci anche la Commissione Bilancio.

ABELLI. La preoccupazione fatta presente dall'onorevole Sottosegretario non dovrebbe esistere, perché si parla chiaramente di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Ma si può prevedere tutto uno stato speculativo perché qui in definitiva si tratta solamente del fatto che l'Intendente deve rilevare la non esistenza di contrasto con il pubblico interesse, e possiamo ipotizzare centinaia di casi in cui questo contrasto non esiste.

ZUGNO. Io suggerirei che con l'articolo 30 possa essere concessa l'esenzione, limitatamente alla somma assunta a base del contributo erogato dopo le procedure stabilite all'articolo 22 per l'autorizzazione a ricostruire, mentre non dovrebbe essere concessa per la ricostruzione di importo superiore al contributo. Quindi, mentre l'articolo 30 riguarda in generale la ricostruzione di tutte le opere, ed anche di opere molto più grandi di quelle originarie e danneggiate, si potrebbe fissare il limite del valore dell'opera distrutta, prendendolo come base ai fini dell'erogazione del contributo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vi prego di considerare esattamente come stanno le cose, perché stiamo per concedere delle esenzioni, da oggi in poi, che non vedo perché non debbano essere concesse da oggi all'indietro. Queste agevolazioni devono essere evidentemente estese anche a chi ha già goduto del beneficio, altrimenti commetteremmo una palese ingiustizia. Inoltre noi sappiamo che la norma, essendo attiva, verrà abbondantemente impugnata. Arrivati a questo punto, rinnovo il parere contrario del Ministero delle finanze, e prego rimettere questo articolo alla Commissione bilancio per un esame più approfondito.

MARICONDA. Condivido in parte le preoccupazioni dell'onorevole Sottosegretario perché in effetti, quando si parla di ricostruzione su aree diverse, si potrebbe anche intendere « in città diverse ». Però so anche che a 25 anni di distanza dalle distruzioni, si presenta difficilissima una ricostruzione sulla stes-

sa area; penso perciò che si dovrebbe porre un limite territoriale, aggiungendo le parole — quando si parla di aree diverse — « purché ricadenti nel territorio dello stesso comune ». Quando poi siano nello stesso comune, bisogna dare la possibilità affinché la ricostruzione avvenga su aree appositamente destinate a determinati scopi, perché non si può obbligare nessuno a ricostruire un opificio, per esempio, in quella che oggi è una zona residenziale. È vero che c'è il piano regolatore, ma potrebbe non aver regolato l'intero territorio del comune, ed in questo caso non si vede perché un opificio non potrebbe essere ricostruito, quando siamo sempre nell'ambito dello stesso comune, su un'area diversa.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È chiaro che se si accettasse questo principio, si dovrebbe precisare meglio il campo di applicazione, ma è proprio il principio che il Governo non accetta, per i motivi che ho prima menzionato.

Ancora una volta ripeto che il Governo non può accettare questo articolo, anche perché esiste un problema di copertura per minori entrate notevolissime. Quindi, se l'articolo dovesse essere approvato, ancora una volta chiedo che esso venga inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Sono d'accordo con quanto ha detto il rappresentante del Governo, anche perché le argomentazioni dell'onorevole Mariconda sono oramai superate dalla vigente legislazione in materia.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo presentato dal Governo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 30.

(Non è approvato).

L'articolo 30 è pertanto soppresso. Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

ART. 31.

Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate.

È tuttavia ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo, nei casi consentiti, alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non è ammessa nessuna integrazione o ampliamento di precedenti denunce.

Le denunce definite con criteri diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati da presentarsi, entro il termine di cui al secondo comma, all'ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dai precedenti articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 21 e 25.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Con l'articolo 31 si concede la facoltà di presentare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domande per il risarcimento dei danni causati da uno dei nuovi fatti di guerra, contenuti nell'articolo 2. Le denunce già eventualmente presentate sono da ritenersi valide e non possono essere ampliate né integrate.

Le domande definite in base alla legislazione vigente e con criteri diversi da quelli stabiliti dalla nuova legge sono suscettibili di revisione nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Il Relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 31:

« Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 18 e 20.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore ».

PRESIDENTE. L'onorevole Mariconda ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il secondo comma inserire il seguente:

È concesso, altresì, ai cittadini italiani che hanno subito danni di guerra all'estero di presentare domanda di indennizzo o contributo nei 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge purché il danneggiato risulti residente in Italia alla data della presentazione della domanda stessa ».

MARICONDA. Si tratta di cittadini che siano residenti oggi in Italia. Si è potuta infatti verificare una vacanza di residenza del cittadino che abbia subito danni all'estero. A questo proposito, al Senato era stata avanzata una proposta di legge (n. 547), relativa ai profughi della Tunisia. È accaduto che i cittadini italiani che hanno avuto beni danneggiati in Tunisia, ma che al momento dell'entrata in vigore della legge del 1953 — pur essendo cittadini italiani — non si trovavano residenti in territorio italiano, non hanno potuto presentare domanda. Successivamente, per i fatti a tutti noti, questi cittadini italiani sono stati costretti a rientrare nel territorio italiano. A me pare che nei confronti di costoro, che hanno sempre conservato la cittadinanza italiana, ma che soltanto per un certo periodo non hanno avuto la residenza in Italia, non debba esservi motivi per non concedere i benefici derivati dalla presente legge.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il motivo di fondo è giusto. Tuttavia, avrei bisogno di tempo per valutare appieno la portata dell'emendamento.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni del Sottosegretario Braccesi. In linea di massima sono favorevole all'emendamento; giacché noi riapriamo i termini, dovremmo dare la possibilità a coloro che risiedono attualmente in Italia di presentare la domanda.

RAFFAELLI. Perché dobbiamo lasciare indietro questo emendamento? È buona regola caricare sul vagone diretto alla prossima stazione tutta la merce disponibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 31 proposto dal Relatore e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Mariconda.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 31, che a seguito delle modificazioni adottate, risulta così formulato:

« Limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono valide le denunce già presentate ed è ammessa la presentazione di nuove denunce con richiesta di indennizzo o di contributo alle competenti Intendenze di finanza od al Ministero del tesoro — Direzione generale dei danni di guerra — entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi ampliamenti od integrazioni di precedenti denunce.

I provvedimenti emessi e divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono suscettibili di revisione. Potrà procedersi a nuova liquidazione, su domanda degli interessati, da presentarsi, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'Ufficio che ha emesso i provvedimenti, soltanto nei casi previsti dagli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 18 e 20.

Sono valide le liquidazioni e le integrazioni effettuate, con i criteri di cui alla presente legge, prima della sua entrata in vigore ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le assegnazioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ».

(È approvato).

Il Relatore propone di adottare quale titolo del testo unificato il seguente:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono così terminati gli articoli del testo unificato al nostro esame. Chiedo di essere autorizzato al loro coordinamento.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1966

I deputati Mitterdorfer e Zugno hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'esaminare il testo unificato dei provvedimenti relativi ai danni di guerra; considerati i problemi emergenti dalla complessa situazione relativa alla cittadinanza delle persone per quanto attiene ai cittadini alto-atesini, determinata dalla legge 22 agosto 1939, n. 1241 e dalla legge 2 febbraio 1948, n. 23,

invita il Governo

ad impegnarsi nella ricerca di adeguate soluzioni che permettano il risarcimento dei danni di guerra anche nei casi in cui il requisito della cittadinanza sia regolato dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1948, n. 23, nonché per i casi di apolidia non imputabili ai soggetti, ed in particolare per i casi di apolidia di minorenni ».

I deputati Scricciolo, Salvi, Patrini, Trombetta e Minio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

invita il Governo

a provvedere perché i beni previsti nell'articolo 2, lettera a) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, siano ammessi — a domanda dell'Ente proprietario — alle provvidenze sancite dalla legge citata, sempreché lo Stato non abbia provveduto frattanto alla loro ricostruzione ».

I deputati Scricciolo, Minio, Salvi, Patrini e Trombetta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

tenuto conto che i beni dei Conservatori toscani risultano per gran parte danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, e che la condizione precaria dei predetti Enti non ha fin qui consentito la riparazione e il ripristino dei loro beni immobili,

invita il Governo

a porre a carico dello Stato le opere di riparazione e di ricostruzione dei predetti beni che in molti casi sono tutt'oggi pericolanti o ruderi di guerra ».

Il deputato Abelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

invita il Governo

ad emanare opportune disposizioni onde non venga falsata la portata degli articoli 19, 20,

21 e 22 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel senso che l'Amministrazione, come esattamente dice l'articolo 22, non può discostarsi dal parere delle commissioni senza indicarne le ragioni.

È evidente che le ragioni di cui parla la legge debbono essere ragioni valide e documentate e non possono riguardare, come a volte è avvenuto nel passato, solo un diverso giudizio complessivo sulla entità del danno o una diversa interpretazione tecnica sulla divisione dei cespiti; se così fosse, se l'Amministrazione potesse ritenersi libera di modificare solo per una mentalità più fiscale le decisioni delle commissioni, queste costituirebbero una inutile bardatura e non rappresenterebbero nessuna garanzia per il sinistrato ».

I deputati Abelli e Cervone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro,

nell'approvare il disegno di legge recante: Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

vista anche la legge 13 luglio 1966, n. 610, inerente la ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione danneggiati dalla guerra;

considerata l'ampiezza del problema, che investe tutti i settori produttivi (industriale, agricolo, commerciale, marittimo, artigianale) e che interessa ancora oltre 1 milione di istanze e ricorsi;

invita il Governo

a provvedere per gli esercizi finanziari futuri, ad iniziare dal 1969, un aumento degli stanziamenti in bilancio, portandoli ad almeno 40 miliardi, al fine di adeguarli alla sentita necessità di un effettivo acceleramento dell'attuale ritmo di liquidazione delle istanze;

auspica che le istruzioni ministeriali per l'attuazione dell'emananda legge siano sollecitamente predisposte, anche avvalendosi della collaborazione dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 5 gennaio 1950, la quale da 20 anni rappresenta unitariamente le categorie sinistrate dalla guerra ».

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno testé letti come raccomandazione.

MARICONDA. Nell'annunciare il voto favorevole del nostro gruppo non posso, signor

Presidente, onorevoli colleghi, non ricordare che già in occasione dell'approvazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, oggi modificata, dalla nostra parte politica furono denunziati, ed assai vibratamente, sia la tardività sia le carenze di quel provvedimento legislativo. Fu rilevato come quella legge già approvata dalla Camera nel marzo del 1953, ma decaduta per l'anticipato scioglimento del Senato, fosse dal Governo Pella riproposta nell'identico testo, malgrado la Camera del 7 giugno non fosse più la Camera del 18 aprile, vanificando ad un tempo il voto del paese e le aspettative dei sinistrati. Né possiamo non rilevare che sono occorsi ben tredici anni e la costante pressione di innumerevoli proposte di legge di iniziativa parlamentare, per eliminare quelle carenze e rimediare alle palesi ingiustizie fin da allora denunciate. E tuttavia, malgrado il lungo tempo trascorso ed il rilievo sempre crescente ed ormai innegabile che quelle deficienze ed ingiustizie sono andate assumendo, è stato solo grazie alla vigile direzione del signor Presidente, al lodevole impegno del Relatore ed alla perseverante azione degli altri componenti del Comitato ristretto, meritevoli del riconoscimento mio, ma soprattutto vostro, onorevoli colleghi della Commissione, che le resistenze ancora opposte dal Governo sono state in gran parte superate, sicché il Comitato ha potuto presentare al vostro esame ed alla vostra approvazione un testo che, se ancora non può dirsi del tutto soddisfacente, ripara certo in gran parte alle ormai antiche carenze ed ingiustizie.

Permettetemi di ricordare qui, con alta gratitudine, l'incessante e preziosa azione che ha svolto e va svolgendo l'Associazione unitaria dei sinistrati e danneggiati di guerra, la cui elaborazione dottrinale ed assistenziale ha fornito un prezioso contributo alla nostra attività legislativa. Questo riconoscimento vuole essere anche uno sprone, perché l'Associazione perseveri nella sua azione unitaria e vigilante, onde il Governo, diversamente da come è avvenuto per il passato, adempia agli obblighi demandatigli dalla legge senza ritardi e senza distorsioni, così come è nella espressa volontà unanime del Parlamento.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2323-B).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	22
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Disegno e proposte di legge: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (2861-753-851-1561-1583-1622-1752-1988-2865):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Bianchi Gerardo, Bassi, Bima, Bonaiti, Bologna, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Mariconda, Bigi, Bernetic Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Piccinelli, Raffaelli, Cervone, Salvi, Scricciolo, Servello, Soliano, Tambroni, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

È in congedo:

Fortuna.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO